

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli-Venezia Giulia, 23 giugno 2001, n. 391

*Nei documenti anagrafici, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. 396/2000, i nomi degli appartenenti alla minoranza slovena devono essere espressi con lettere dell'alfabeto italiano e con i segni diacritici propri della lingua di appartenenza. (Fattispecie non riferita al procedimento elettorale).*

*Omissis.*

Nel merito il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio del tutto superfluo rammentare le pronunzie, da quelle della Corte costituzionale a quelle dei giudici di ogni ordine e grado, ivi compreso questo Tribunale amministrativo, che hanno rilevato il carattere di minoranza riconosciuta, proprio della comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia.

Questo dato costituisce presupposto sufficiente per l'applicazione dell'art. 2 della L. 31.10.1966 n. 935, che consente che i nomi degli appartenenti a dette minoranze siano espressi, nei documenti anagrafici, nelle lettere dell'alfabeto italiano, anche con i segni diacritici propri della lingua di appartenenza, quella slovena, nel caso di specie.

Detta disposizione, abrogativa di altre ispirate a ordinamenti previgenti alla Costituzione repubblicana, rende effettivo il diritto al nome, di cui all'art. 6 C.C., anche nei confronti delle minoranze linguistiche, eliminando una discriminazione inammissibile in presenza dell'art. 3 Cost., secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione ... di lingua".

È ben vero che la disposizione appena citata afferma che "i nomi stranieri ... possono essere espressi ... anche con i segni diacritici" e che l'art. 34, 2° comma, del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, che l'ha sostituita in corso di causa afferma che "i nomi stranieri ... devono essere espressi, dove possibile, anche con i segni diacritici", sembrando alludere più a una facoltà della P.A. che a un diritto del soggetto.

Il Collegio peraltro osserva, in primo luogo, che, se così si volessero interpretare le citate disposizioni se ne dovrebbe, portando la tesi ai suoi estremi, inferire una persistente disuguaglianza dei cittadini appartenenti alle minoranze, nel diritto al nome, che può esplicarsi soltanto discrezionalmente, rispetto agli altri cittadini, per cui esso rappresenta un diritto assoluto.

Tale interpretazione non può essere *tout court* seguita dal Collegio, che deve prima interrogarsi se ne esista un'altra compatibile col dettato costituzionale.

In entrambi i casi citati alla questione deve essere data risposta positiva.

Invero l'art. 2 della L. 31.10.1966 n. 935 ha inteso sottolineare (con l'espressione "possono") la novità della disciplina introdotta rispetto a quella previgente, in cui non potevano essere dati nomi stranieri ai cittadini italiani, anche se appartenenti a minoranze riconosciute, salve le speciali disposizioni, derivanti da norme di rango costituzionale in vigore in talune Regioni, e non attribuire una discrezionalità alla P.A. in materia.

L'art. 34, 2° comma, del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, a sua volta, non attribuisce, con l'espressione "dove possibile", potestà di valutazione alla P.A., in quanto si limita a rilevare che agli interessati non potrà essere concesso ciò che è materialmente impossibile ottenere, riserva che, anche dove non espressa, è immanente a tutte le posizioni giuridiche pretensive.

Peraltro nel caso di specie queste precisazioni hanno una assai scarsa rilevanza.

Invero non si sta controvertendo del nome, che viene imposto volontariamente dai genitori a un bambino, fattispecie di cui si occupano le disposizioni citate, ma del cognome, che del tutto automaticamente viene attribuito ad ogni persona e che non può essere altro che quello, onde non ne sono consentite alterazioni di alcun genere da parte della P.A.

Nemmeno si sta discutendo di un caso di impossibilità materiale, essendo noto anche ai profani che, in un sistema informatico, si possono impostare anche più di una tastiera, relativa ad alfabeti propri di stati diversi.

Giustamente osserva parte ricorrente che, se a mezzo di un semplice *personal computer* sia il suo difensore che l'ufficio periferico del Ministero intimato (e, si aggiunge, anche questo Tribunale amministrativo) possono correttamente scrivere il suo cognome (...) non si vede perché il sistema centralizzato dell'amministrazione lo debba riportare in forma scorretta (...).

Comprende il Collegio che potrebbero essere necessari complessi adattamenti o addirittura il ricorso ad un'apparecchiatura apposita per questi casi, con qualche onere economico, ma la questione non è assolutamente, con le tecnologie a disposizione, di impossibilità, come pretenderebbe la P.A.

Basta osservare che anche la documentazione anagrafica e le certificazioni, esibite dalla ricorrente e rilasciate da un piccolo Comune, come quello di ..., con mezzi informatici modesti, riportano il cognome della ricorrente con la corretta grafia, comprensiva dei segni diacritici, per concludere che non eccede certo le disponibilità di un Ministero, in possesso di un sistema in grado di produrre milioni di documenti, il garantire il rispetto di un diritto fondamentale, quale quello al nome.

Pertanto il ricorso, nella sua parte impugnatoria, non è ammissibile là dove richiede l'annullamento di un atto non lesivo ed è, per il resto, fondato.

*Omissis.*